

Ella onorevole camerata Cartoni mantiene il suo emendamento?

CARTONI, Mantengo l'emendamento, e rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella accetta l'emendamento dell'onorevole Cartoni?

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Cartoni, accettato dal Governo

(È approvato).

Pongo a partito l'articolo 1, modificato secondo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

ART. 2.

Il contributo del 25 per cento nella spesa potrà essere corrisposto in un numero di annualità costanti non superiori a 25 anni, comprensive di una quota di capitale e di interessi, in ragione questi ultimi del tasso vigente all'atto della liquidazione del contributo per i mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti aumentato dell'uno per cento.

La liquidazione del contributo avrà luogo gradualmente, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori visti dagli ispettori regionali agrari i quali provvederanno altresì al collaudo dell'opera.

Il contributo sarà commisurato al costo effettivo delle opere, ma non potrà in ogni caso superare il preventivo di cui all'articolo 1.

(È approvato).

ART. 3.

I benefici previsti dall'articolo 1 potranno essere concessi ad agricoltori singoli o consorziati, ad enti od istituzioni agricole, a Consorzi di bonifica ed irrigazione ed a Consigli provinciali dell'economia corporativa.

A tal uopo, a partire dall'esercizio finanziario 1932-33, sarà stanziato nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo annuo di lire 1 milione e sarà diminuito di pari somma lo stanziamento previsto dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3139 e successive modificazioni.

È pertanto istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'esercizio 1932-33 il capitolo n. 87-*quater* « Contributo dello Stato nella spesa capitale

e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini da cereali: lire 1,000,000 »

È diminuito di pari somma lo stanziamento del capitolo 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1932-33.

All'articolo 3 gli onorevoli camerati Cartoni, Gorini, Vianino e Milani hanno proposto il seguente emendamento:

« Al 1º comma alle parole: ed a Consigli provinciali dell'economia corporativa, *sostituire*: a Consigli provinciali dell'economia corporativa ed a Magazzini generali ».

Onorevole camerata Cartoni, Ella mantiene il suo emendamento?

CARTONI. Lo mantengo, e rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro dell'agricoltura, Ella accetta quest'emendamento?

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Cartoni ed altri, ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo a partito l'articolo 3 così emendato.

(È approvato).

ART. 4.

Per la costruzione e per la gestione di sylos e di magazzini collettivi da cereali possono essere costituiti consorzi volontari di agricoltori.

Tali Consorzi possono essere riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, udito l'Ispettore agrario regionale.

Con la stessa forma sarà approvato il relativo Statuto.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di ordinare in via eccezionale, udito l'Ispettore agrario regionale, la costituzione di Consorzi obbligatori di agricoltori per la costruzione e la gestione di sylos e di magazzini da cereali.

Dall'obbligo di far parte del Consorzio saranno esclusi quei produttori che dimostrassero di avere predisposti e costruiti magazzini sufficienti e tecnicamente attrezzati, per la conservazione razionale dei cereali prodotti nell'Azienda.

Per il raggiungimento dei propri fini, i Consorzi volontari ed obbligatori potranno imporre ai consorziati una contribuzione